

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE TERRITORIALI
EX ART. 16 DELLO STATUTO
DI ARAP**

Approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 159 del 29.06.2022

Sommario

Art. 1 - Le Consulte	3
Art. 2 - Le Consulte Territoriali	3
Art. 3 - Modalità nomina rappresentanti delle aziende insediate e durata	4
Art. 4 - Riunioni congiunte di più Consulte Territoriali	4
Art. 5 - Funzioni attribuite alle Consulte Territoriali	4
Art. 6 - Forme di espletamento delle funzioni delle Consulte	5
Art. 7 - Compiti del coordinatore	5
Art. 8 - Organizzazione interna delle Consulte	5
Art. 9 - Entrata in vigore e disposizioni finali	6

Art. 1 - Le Consulte

1. ARAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto, con il presente regolamento intende disciplinare le consulte delle imprese, degli Enti locali e dei portatori di interesse.
2. Attraverso le Consulte, ARAP, intende ispirare la propria azione al criterio della partecipazione attiva delle imprese insediate negli agglomerati e delle istituzioni competenti sui territori, al fine di:
 - a) migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi offerti;
 - b) definire la tipologia e gli standard dei servizi erogati e da erogare;
 - c) determinare i corrispettivi dovuti dalle imprese.

Art. 2 - Le Consulte Territoriali

1. La Consulta territoriale è l'entità che presso ogni unità territoriale riunisce i rappresentanti delle imprese insediate, degli Enti locali e dei portatori di interesse.
2. Le Consulte territoriali corrispondono alle unità territoriali di ARAP che al momento sono:
 - a) UT1 – AVEZZANO;
 - b) UT2 – CASOLI;
 - c) UT3 – L'AQUILA;
 - d) UT4 – SULMONA;
 - e) UT5 – TERAMO;
 - f) UT6 – VASTO.
3. La Consulta Territoriale è composta dal Direttore Generale, dal Coordinatore dell'Unità Territoriale di riferimento e dai rappresentanti delle imprese insediate, degli Enti locali e, in occasione di specifiche riunioni dedicate a particolari argomenti, anche da portatori di interesse (Sindacati, Presidenti di Enti territoriali, Rappresentanti di ordini professionali ecc.) appositamente invitati;
4. La quantità e qualità dei rappresentanti delle aziende insediate sarà oggetto di specifico avviso pubblico nel quale verranno anche diffuse le regole per la candidatura e la nomina dei rappresentanti delle aziende stesse.
5. Gli Enti locali saranno rappresentati dai Sindaci o da loro delegati.
6. I portatori di interesse (Sindacati, Presidenti di Enti territoriali, Rappresentanti di ordini professionali ecc.) potranno essere invitati a partecipare a specifiche assemblee sulla base degli argomenti da trattare.
7. I coordinatori delle Consulte territoriali corrispondono ai coordinatori dell'unità territoriale di riferimento.

Art. 3 – Modalità nomina rappresentanti delle aziende insediate e durata

1. Per la nomina di rappresentante delle imprese insediate occorrerà avanzare specifica candidatura con le modalità e nei termini specificati in apposito avviso pubblico.
2. Condizione indispensabile per la validità della nomina e della permanenza a componente della Consulta in qualità di rappresentante delle imprese, è il regolare adempimento di ogni onere e/o obbligo nei confronti di ARAP. L'eventuale nomina sarà revocata in caso di mancata regolarizzazione entro 7 giorni dalla segnalazione delle posizioni sospese.
3. In caso di candidature plurime i candidati saranno invitati a trovare tra loro una candidatura unitaria nei termini previsti dall'avviso pubblico.
4. In caso non si raggiunga l'unitarietà di cui al punto precedente, ARAP provvederà alla nomina tramite sorteggio tra le istanze pervenute.
5. Resta piena ed insindacabile facoltà di ARAP, in funzione del numero di domande pervenute, assentire alla richiesta di tutti i richiedenti.
6. I rappresentanti dureranno in carica tre anni a partire dalla data della prima riunione utile della Consulta territoriale di riferimento.

Art. 4 - Riunioni congiunte di più Consulte Territoriali

1. Per la trattazione di particolari temi che interessano più Unità Territoriali, tali Consulte possono riunirsi anche in forma aggregata tra più Unità Territoriali.
2. Le convocazioni delle Consulte in forma aggregata saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale.

Art. 5 - Funzioni attribuite alle Consulte Territoriali

1. Le Consulte territoriali hanno funzione consultiva e propositiva non vincolante su temi inerenti lo sviluppo economico, tecnologico e sociale dei territori di competenza.
In particolare, le Consulte:
 - a) Contribuiscono, con apporto di idee e di azioni, all'attività di ARAP;
 - b) Sottopongono all'ARAP proposte ed interventi di miglioramento della qualità e funzionalità dei servizi esistenti;
 - c) Sottopongono all'ARAP proposte ed interventi finalizzate alla individuazione della tipologia e standard di servizi erogati e da erogare;
 - d) Partecipano alla determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate.
2. Per l'assolvimento delle proprie funzioni le Consulte possono:
 - a) Esprimere pareri;
 - b) Formulare proposte.
3. I pareri e le proposte formulate dalle Consulte verranno sottoposte al vaglio degli organi decisionali di ARAP, per il tramite del coordinatore territoriale, che provvederà a sua volta a dare riscontro degli esiti alla Consulta.

Art. 6 - Forme di espletamento delle funzioni delle Consulte

1. Le funzioni consultive e propositive non vincolanti vengono acquisite dall'Ente tramite espressione di pareri, proposte, richieste di chiarimenti sia in forma verbale che scritta da indirizzare al coordinatore dell'unità territoriale di riferimento.
2. Ove il C.d.A. lo ritenesse opportuno, gli atti fondamentali di organizzazione e gestione di ogni singolo agglomerato industriale, verranno esplicitati alle Consulte. In particolare, ARAP, sottoporrà ad esame preventivo le delibere e le determinazioni dell'Ente aventi ad oggetto:
 1. Ripartizione dei costi di gestione e manutenzione degli agglomerati industriali;
 2. Modifiche ed integrazioni di strumenti urbanistici;
3. Le adunanze delle Consulte si considerano costituite, con la presenza di almeno la metà dei componenti designati a partecipare.
4. Delle riunioni delle singole Consulte verrà redatto apposito verbale, annotato a cura del Coordinatore dell'Unità Territoriale.

Art. 7 - Compiti del coordinatore

1. Il Coordinatore in accordo con la Direzione Generale predispone l'elenco dei designati a partecipare alla Consulta, sulla base di quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. Il Coordinatore mantiene i rapporti con i partecipanti alla Consulta e ne coordina tutte le attività.
3. Il Coordinatore convoca la Consulta, con le modalità previste all'art. 8 del presente regolamento e presiede le sedute, fissandone la data e gli argomenti da trattare, in accordo con la Direzione Generale.
4. La Consulta può essere convocata ogni qualvolta lo richiedano almeno 1/4 dei componenti della Consulta stessa, previa verifica, a cura del Coordinatore in accordo con la Direzione Generale, dell'attinenza della richiesta rispetto alle competenze attribuite ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8 - Organizzazione interna delle Consulte

1. La convocazione delle Consulte è disposta a cura dal coordinatore con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e i punti all'ordine del giorno.
2. Le sedute possono tenersi anche attraverso l'uso di piattaforme di videoconferenza o in modalità mista se previsto nella convocazione.
3. La convocazione viene fatta a tutti i componenti la Consulta, all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; nel caso di motivata urgenza i termini per il recapito dell'avviso sono ridotti a due giorni lavorativi.
4. La convocazione è concordata con il Direttore Generale dell'Ente ed inviata al C.d.A. che deciderà a propria discrezione se partecipare o meno all'assemblea.
5. Le singole Consulte, in armonia e, comunque, non in contrasto col presente Regolamento, hanno la facoltà di proporre aspetti organizzativi e procedurali in base a specifiche esigenze del territorio.
6. I componenti della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese e durano in carica tre anni.

Art. 9 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le Consulte verranno istituite in occasione della prima riunione utilmente costituita.
2. Sono abrogate tutte le norme o disposizioni dell'Ente, anche regolamentari, precedentemente adottate, o loro parti, in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del C.d.A. di approvazione dello stesso.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle decisioni assunte dalla Direzione Generale, di concerto con i singoli Coordinatori.